



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**43/2012**

**GIUGNO/8/2012 (\*)**

*22 Giugno 2012*

**IL MINISTERO DEL LAVORO CON LA  
RISPOSTA AD INTERPELLO N. 12 DEL  
30 MAGGIO 2012 CHIARISCE LA  
QUESTIONE SULL'OBBLIGO DI  
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI  
PREVIDENZIALI A SEGUITO DI  
LICENZIAMENTO DICHIARATO  
ILLEGITTIMO.**

**LA NOTA IN ANALISI SOTTOLINEA  
LA DIFFERENZA TRA LE DUE  
DIVERSE FORME DI TUTELA DEL  
LAVORATORE:**

# ***REALE ED OBBLIGATORIA***

La Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità ha avanzato **richiesta di interpello** per conoscere **il parere del Ministero** in merito alla **sussistenza** o meno, **in capo al datore di lavoro, dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali** in favore di un proprio dipendente, **per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione** nel posto di lavoro **disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

L'Amministrazione, **al fine di fornire la soluzione** alla problematica, muove dalla lettura della **Legge n. 108/1990** che ha novellato la disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle **Leggi n. 604/1966 e n. 300/1970**.

**La risposta ad interpello, in particolare, sottolinea:**

Per i **datori di lavoro con organico aziendale fino a 15 dipendenti**, l'art. 8 della Legge 604/1966 prevede, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, **la riassunzione del lavoratore** (*id:* **tutela obbligatoria**) **ovvero**, a scelta del datore, la **corresponsione di un'indennità** che tenga conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio, del comportamento e delle condizioni delle parti.

Tale disposizione implica quindi, quale **conseguenza del licenziamento illegittimo**, la **possibile instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro**, a far data dalla riassunzione. **Nessuna problematica perciò, in relazione agli obblighi contributivi** per il periodo tra il licenziamento e la riassunzione.

**Per le aziende con organico superiore a 15 dipendenti**, l'art. 18 della **Legge n. 300/70 contempla** invece, per l'illegittimità del licenziamento, **la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro** (*id:* **tutela reale**) e **contestualmente** il pagamento di una **indennità** - comunque non inferiore

a cinque mensilità – dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

**Il giudice dispone, altresì, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.**

Premesso l'ambito di applicazione delle norme così come richiamate, **la Nota Ministeriale ricorda l'orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15143/2007 in relazione all'obbligo contributivo.**

La Suprema Corte, pur affermando che **la prestazione lavorativa costituisce il presupposto dell'obbligazione contributiva**, ritiene tuttavia che **il rapporto previdenziale assicurativo non integri semplicemente il corrispettivo della prestazione lavorativa.**

Nei confronti del datore di lavoro **continua, pertanto, a gravare l'adempimento dell'obbligo contributivo**, proprio in virtù del fatto che **il rapporto di lavoro non si è mai estinto** (cfr. INPS circ. n. 125/1992).

La Corte giunge alle conclusioni di cui sopra evidenziando che **"l'obbligo contributivo commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta - esiste perché esiste l'obbligazione retributiva, e non viene meno** se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita **si trasforma in altra di natura risarcitoria**, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, in cui l'interesse di quest'ultimo resta soddisfatto secondo un criterio di equivalenza, mediante l'erogazione della prestazione risarcitoria".

Il responso Ministeriale si sofferma, altresì, sugli effetti di una eventuale reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato e disposta dal giudice con **ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. .**

Con tale ordinanza cautelare, si legge nella risposta *de qua*, **si garantisce al lavoratore** oltre alla riammissione nel posto di lavoro e alla corresponsione

della retribuzione dovuta, anche l'assolvimento dell'obbligo contributivo, in quanto **la sua insorgenza è strettamente connessa al riconoscimento delle spettanze economiche.**

L'ordinanza, quindi, **assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito**, sostanziandosi, pertanto, in una **anticipazione dei relativi effetti.**

**Il Ministero**, in conclusione, **conferma** quindi **sia l'orientamento giurisprudenziale che quello adottato dalla prassi: l'obbligazione contributiva deve essere commisurata all'effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute per il periodo dal licenziamento alla data della reintegrazione**, sebbene tale misura non coincida con l'ammontare del danno liquidato in applicazione degli ordinari criteri risarcitori.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN